



FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO



DISCIPLINARE DI GARA

**PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E PORTIERATO A
FAVORE DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO PRESSO LA PALAZZINA DI
CACCIA DI STUPINIGI**

CIG 9716873942

1. NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal Codice e dalle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice, l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

La gara sarà gestita telematicamente, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso l'utilizzo della piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fondazionemauriziano.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno caricare l'offerta come da modalità descritte nel "Disciplinare telematico". Ai fini della partecipazione alla gara, la Fondazione ha predisposto dei format moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.

Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Fondazione ed operatori economici avvengono per posta elettronica certificata pertanto è necessario verificare la correttezza dell'indirizzo PEC registrato a sistema.

La Fondazione si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo.

Le offerte plurime o redatte in modo parziale o condizionato saranno ritenute nulle.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla gara devono essere effettuati esclusivamente attraverso la Piattaforma Net4market e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui sia prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

3. STAZIONE APPALTANTE

L'Ente appaltante è la Fondazione Ordine Mauriziano, con sede legale in via Magellano 1 – 10128 Torino – telefono n. 011.6200612/17/619

PEC: fondazione@pec.ordinemauriziano.it

e mail:

RUP dott.ssa Marta FUSI: m.fusi@ordinemauriziano.it

DEC arch. Luigi VALDEMARIN: l.valdemarin@ordinemauriziano.it

Ufficio Gare: p.messineo@ordinemauriziano.it

4. ELENCO DEI DOCUMENTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti elaborati tecnico/amministrativi, scaricabili al seguente link [Bandi e Gare - Fondazione Ordine Mauriziano](#) e altresì reperibili sulla Piattaforma Net4market all'interno della sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" in corrispondenza della procedura stessa:

1. Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione"
2. Format MODULO 2 "Dichiarazione personale"
3. Format MODULO 3 "Dichiarazione gruppo"
4. Format MODULO 4 "Dichiarazione consorzi"
5. Format MODULO 5 "Dichiarazioni integrative DGUE"
6. Format MODULO 6 "Patto di integrità"

7. Bando di gara
8. Estratto di Bando
9. Capitolato Tecnico
10. Attestato di Avvenuto sopralluogo
11. Disciplinare telematico
12. Schema di contratto
13. DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, Allegato al presente Disciplinare di gara, contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale documento sarà integrato dalla Fondazione contraente, prima dell'inizio dell'esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata al contratto prima dell'inizio dell'attività.

5. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'Appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato a favore della Fondazione Ordine Mauriziano e da espletarsi presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

Descrizione servizi	CPV	Importo a base d'Asta (triennale) in euro
Servizio di vigilanza armata	98341140-8	473.040,00
Servizio di portierato	98341130-5 98341120-2	886.680,00

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **euro 1.114.524,59** IVA esclusa e per complessivi **euro 1.359.720,00 IVA 22% inclusa**.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Fondazione ha stimato pari a circa il 37% per i servizi di vigilanza armata e vigilanza ispettiva e pari a circa il 35% per i servizi di portierato.

Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

In fase contrattuale, l'importo corrisposto all'Aggiudicatario sarà calcolato in funzione delle ore di servizio effettivamente prestate nel mese di riferimento e del prezzo offerto in sede di gara.

Il Disciplinare, il Capitolato Tecnico e lo Schema di Contratto contengono tutte le norme di carattere generale e tecnico.

I termini relativi all'esecuzione sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile.

6. DURATA

La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Fondazione medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel contratto medesimo.

7. OPZIONI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25 e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, i prezzi sono soggetti a revisione periodica.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La procedura di scelta del contraente è quella **aperta** ai sensi dell'art. 60 del Codice.

9. TERMINE E INDIRIZZO DI CONSEGNA DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà essere caricata all'interno della scheda di gara sulla piattaforma Net4market raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_fondazionemauriziano entro e non oltre il giorno **30 aprile 2023 alle ore 12:00:00**, con le modalità indicate nel "Disciplinare telematico".

Mediante il caricamento in piattaforma ed entro il termine indicato, dovrà pervenire l'eventuale documentazione sostitutiva o integrativa richiesta dalla Stazione Appaltante.

Il caricamento tempestivo dell'offerta all'interno della piattaforma avviene a rischio esclusivo del concorrente. Salvo quanto previsto dalla legge, nulla è imputabile alla Fondazione in ordine a ritardi, disguidi relativi al caricamento dell'offerta stessa.

Non sono ammesse offerte trasmesse via telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.

Non sono ammesse offerte a mezzo posta elettronica certificata.

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica ed economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:

<i>Valutazione tecnica</i>	punteggio massimo 80 punti
<i>Valutazione economica</i>	punteggio massimo 20 punti
TOTALE	punteggio massimo 100 punti

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla *lex specialis* di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827).

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

11.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La Fondazione escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

11.2. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici di cui all'art. 45 D. Lgs. 50/2016 che, **alla data di presentazione dell'offerta**, risultino in possesso dei seguenti **requisiti minimi di partecipazione**:

a) **Requisiti di ordine generale:**

pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
a.1) non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) **Requisiti di idoneità professionale (ex art. 83 comma 1 lettera a):**

pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016:
1. l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

2. il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

3. il possesso della licenza di Istituto di vigilanza ex art. 134 TULPS, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 e s.m. e dal D.M. 269 del 2010 e s.m., rilasciata dalla autorità competente, classi funzionali almeno A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), valida per la Provincia di Torino, quindi funzionale ad espletare il servizio su tutto il territorio; oppure, in alternativa

di essere in possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali sopra richieste, per tutto il territorio italiano unitamente alla/e notifica/che di estensione, presentata/e alla competente prefettura entro la data di scadenza del termine per presentare offerta, con riguardo alla provincia di Torino. Resta inteso che l'aggiudicatario all'atto della stipula dovrà essere in possesso della/e licenza/e prefettizia/e ex art. 134 TULPS per lo svolgimento dell'attività di vigilanza attiva per la provincia di Torino e che detta licenza dovrà essere mantenuta per tutta l'esecuzione del contratto.

4. il possesso di una sede operativa nella provincia di Torino.

Per la comprova del requisito la Fondazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di partecipazione all'appalto in forma plurima, ogni operatore componente il Raggruppamento dovrà attestare il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui ai punti 1 e 2.

Il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia di Istituto di Vigilanza di cui al punto 3, deve essere posseduto dalle imprese del RTI che svolgeranno il servizio di vigilanza armata.

c) **Requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83 comma 1 lettera b):**

pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente, in forma singola o plurisoggettiva, ai sensi dell'art. 83, comma 4 del Codice, deve, tramite la compilazione del DGUE, attestare un fatturato specifico medio annuo per servizi di vigilanza armata e vigilanza ispettiva riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore a Euro 400.000,00 IVA esclusa; ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

d) **Requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83 comma 1 lettera c):**

pena l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del Codice il concorrente in forma singola o plurisoggettiva deve, tramite la compilazione del DGUE, attestare di aver stipulato nell'ultimo triennio almeno 3 (tre) contratti che comprendano la prestazione di servizi di vigilanza armata presso committenti pubblici e/o privati con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi. In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la mandataria deve possedere i requisiti di cui alle lettere c) e d) ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Il mancato o insufficiente possesso di uno o più dei requisiti richiesti comporta **l'esclusione dalla gara**.

12. COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa deve contenere, pena esclusione, i seguenti documenti:

1. Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 1 "Domanda di partecipazione", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata, **deve essere sottoscritta, con firma digitale**, dal legale rappresentante dell'operatore economico e si configura quale dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, comportando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci.

La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente anche in caso di Gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016).

2. Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il DGUE, ex art. 85 del D. Lgs. 50/2016, deve dare riscontro dei requisiti e delle informazioni richieste dalla presente lettera di invito, deve essere compilato in conformità alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 174 del 27/07/2016 e deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico. Il DGUE deve essere compilato, pena l'esclusione da parte di ogni singolo concorrente e pertanto:

- a) In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE deve produrre il modello;
- b) In caso di consorzio, lo stesso deve essere compilato SIA DAL CONSORZIO SIA DAL SOGGETTO (o dai soggetti) indicato come ESECUTORE (o esecutori).

Al fine della compilazione del DGUE all'interno della scheda di gara è disponibile la sezione denominata "DGUE".

3. Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 2 "Dichiarazione personale", o altra dichiarazione dallo stesso contenuto.

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui alla presente lettera d'invito. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 50/2016).

Tale dichiarazione deve essere compilata, come previsto dalla citata disposizione: *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di*

società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione deve essere compilata, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore (munito della procura) e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente.**

Pertanto in caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016), costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione; in caso di consorzio la stessa deve essere compilata e sottoscritta DA OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO con riferimento **sia al consorzio sia all'esecutore o esecutori.**

N.B. È possibile rilasciare detta dichiarazione in modo cumulativo ad opera del legale rappresentante del concorrente dichiarando di essere a conoscenza del possesso dei requisiti generali indicati in capo ai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 83. In caso di concorrente gruppo, la dichiarazione cumulativa va rilasciata dal legale rappresentante di ogni singolo componente.

- 4. Modello PASSoe.** Ottenuto mediante il portale dell'Anac.
- 5. Contributo ANAC di 140,00 euro**
- 6. Attestato di avvenuto sopralluogo**
- 7. Garanzia provvisoria** pari al 2% dell'importo a base di gara, da costituirsi con le modalità descritte nell'articolo 20 del presente Disciplinare.
- 8. Documento di identità di ogni sottoscrittore sopra indicato (format mod. 1, mod. 2).**

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) o consorzi ordinari non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui sopra**, allegare **pena l'esclusione:**

- c) **Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 3, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui al presente bando. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione delle prestazioni da parte dei raggruppamenti temporanei, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad uno dei componenti indicato quale capogruppo. Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto con firma digitale, **pena l'esclusione**, da tutti i componenti il gruppo.

Nel caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016), consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre ai documenti di cui al comma 19.1**, allegare **pena l'esclusione:**

- d) **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo.**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

In caso di "*Consorzio Stabile*" **oltre ai documenti di cui sopra**, occorre allegare, **pena l'esclusione:**

a) Dichiarazione da redigersi come da Format MODULO 4 o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati.

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui alla presente lettera di invito. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo (o i nominativi) del consorzio per il quale il consorzio concorre. Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto con firma digitale, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

9. Dichiarazioni integrative a corredo DGUE come da Format 5

10. Patto di integrità come da Format 6

11. DUVRI controfirmato per presa visione e accettazione

13. COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà predisporre una Relazione tecnica che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto di appalto, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 16.1 del presente disciplinare.

Detta Relazione dovrà essere caricata in Piattaforma nella Sezione denominata "Doc. gara" – "Tecnica".

La Relazione dovrà essere contenuta entro 25 facciate, foglio A4 (sono esclusi dal computo la copertina e l'indice riepilogativo), con carattere tipo Times New Roman – corpo 11. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 12.

La Commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della Commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

14. COMPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta utilizzando il *form* di sistema e caricata in piattaforma come da modalità indicate nel Disciplinare telematico, entro il termine di presentazione dell'offerta indicato nel presente Disciplinare. L'offerta economica deve contenere:

Contenuto offerta economica-	Valore
Offerta economica in diminuzione per l'esecuzione del servizio	Ribasso percentuale
Specificazione prezzo orario offerto per il servizio di Presidio Armato	euro
Specificazione del prezzo orario offerto per il Servizio di portierato	euro
Costi di sicurezza aziendali servizio di Presidio Armato, art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016	euro
Costi di sicurezza aziendali Servizio di portierato, art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016	euro

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara, **pena l'esclusione**.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare legalmente il concorrente. In caso di concorrente gruppo (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016) da costituire, la sottoscrizione **deve essere effettuata da tutti i componenti**.

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

15. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE. TABELLE RIEPILOGATIVE.

Di seguito le tabelle riepilogative dei documenti da produrre.

Tabella riepilogativa Documentazione Amministrativa

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Presentazione in caso di RTP
Domanda di partecipazione – Format Mod. 1	Si	Ogni componente deve presentare
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)	Si	Ogni componente deve presentare
Dichiarazione personale – Format Mod. 2	Si	Ogni componente deve presentare
Modello PassOe	Si	Ogni componente deve presentare
Contributo ANAC	Si	Ogni componente deve presentare
Attestato di avvenuto sopralluogo	Si	Ogni componente deve presentare
Garanzia provvisoria	Si	Ogni componente deve presentare
Dichiarazione di gruppo (RTP art. 48 del Codice) – Format Mod. 3	No – Si in caso di RTP	Produzione congiunta del RTP
Mandato con rappresentanza o atto costitutivo se RTP già costituiti	No – Si in caso di RTP	Produzione congiunta del RTP
Dichiarazioni Consorzi – Format Mod. 4	No – Si in caso di Consorzi	-
Documenti di identità dei sottoscrittori	Si	Ogni componente deve presentare
Dichiarazioni integrative DGUE – Format Mod. 5	Si	Ogni componente deve presentare
Dichiarazioni Patto di integrità– Format Mod. 6	Si	Ogni componente deve presentare
DUVRI controfirmato per presa visione e accettazione	Si	Ogni componente deve presentare

Tabella riepilogativa Offerta tecnica

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Presentazione in caso di RTP
Relazione tecnica	Si	Produzione congiunta del RTP

Tabella riepilogativa Offerta economica

Tipo di documento	Documento obbligatorio	Presentazione in caso di RTP
Offerta economica	Si	Produzione congiunta del RTP

16. VALUTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto di appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 16.1 del presente disciplinare.

Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 80 punti.

La Commissione giudicatrice esaminerà nel dettaglio la proposta tecnica del concorrente, verificando come sono stati trattati i singoli sub-elementi e la corrispondenza dell'offerta con quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e attribuirà a ciascun sub-elemento un voto compreso tra 0 e il punteggio massimo previsto per il medesimo sub-elemento; si provvederà dunque ad assegnare il punteggio massimo (80 punti) al concorrente che avrà totalizzato il maggior numero di voti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

n	Criteri di valutazione	Modalità di attribuzione del punteggio	P.TI D MAX	P.TI Q MAX	P.TI T MAX
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E DI PORTIERATO					
1	Struttura organizzativa che si intende impiegare per un servizio efficiente ed efficace.	Il punteggio verrà attribuito valutando la struttura organizzativa (sede operativa) territorialmente proposta in termini di risorse impiegate nell'esecuzione del servizio (ruolo e funzioni, pattuglie, dotazione/equipaggiamento delle G.P.G., etc.), modalità di coordinamento tra il concorrente, il personale addetto e la Fondazione Contraente.	20		
2	Analisi bisogni committenza/analisi rischio.	Il punteggio verrà attribuito valutando l'analisi formulata dal concorrente in relazione ai servizi di vigilanza, con specifico riferimento ai rischi rilevati durante il sopralluogo e alle contromisure che possono mitigarli.	10		
3	Sistema di gestione delle emergenze.	Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle emergenze e di eventi critici e gli strumenti messi a disposizione dal concorrente quali call center, centrale operativa, coordinamento tra soggetti interessati, etc.	6		
4	Gestione delle assenze.	Il punteggio verrà attribuito valutando la capacità di gestione delle assenze, le modalità e i tempi di intervento e di sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse e gli strumenti messi a disposizione dal concorrente per garantire la copertura del servizio.	6		

5	Caratteristiche/profilo del Gestore del servizio operante nella sede della provincia di Torino	Saranno valutate la formazione, l'esperienza e le competenze del Referente dell'appalto (Gestore del servizio), i compiti allo stesso attribuiti e le modalità di coordinamento con il personale addetto al servizio ed il referente della Fondazione Contraente, ai fini dell'esecuzione ottimale del servizio.	8		
6	Migliorie	Andranno presentate delle proposte migliorative quali, a titolo esemplificativo: tecnologie, modalità operative, strumenti e dotazioni che possano portare al raggiungimento di più elevati livelli di qualità ed efficienza della prestazione da svolgere.	12		
7	Formazione	Integrazione del piano formativo rispetto a quando indicato all'art. 8 del Capitolato Tecnico. La valutazione terrà conto dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità della soluzione proposta tale da renderla coerente con le esigenze formative delle attività oggetto di Appalto.	6		
8	Vicinanza sede operativa (percorso più breve)	sede operativa a distanza < 20 km: 4 punti sede operativa a distanza >20 km ma <50 km: distanza 2 punti sede operativa a distanza > 50 km: 0 punti		4	
9	Certificazioni	ISO9001: se posseduta 2 punti, se non posseduta 0 punti			2
		ISO14001: se posseduta 2 punti, se non posseduta 0 punti			2
		ISO45001: se posseduta 2 punti, se non posseduta 0 punti			2
		UNI10891: se posseduta 2 punti, se non posseduta 0 punti			2

17. VALUTAZIONE ECONOMICA

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 20 punti che verrà attribuito utilizzando la seguente formula:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente.

Qualora il concorrente non offra alcuno sconto R_a assume il valore 0, così come il coefficiente V_{ai} ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, V_{ai} assume il valore 1. Il coefficiente V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20 punti).

18. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti previsto per le ore 12.00:00 del **24 aprile 2023** mediante l'utilizzo della sezione "Chiarimenti" presente nella scheda di gara; a tal proposito si rimanda a quanto indicato nel Disciplinare telematico.

19. ULTERIORI PRECISAZIONI SULLE MODALITA' DI COMUNICAZIONE

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

20. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore della Fondazione di un importo pari al 2% del valore dell'appalto.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Fondazione nel corso della procedura.

È possibile usufruire delle riduzioni di legge, se in possesso degli specifici requisiti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell'eventuale ausiliaria;
- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Operatore Economico Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

La Fondazione, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

21. SOPRALLUOGO

E' fatto **obbligo di sopralluogo** con il personale tecnico della Fondazione Ordine Mauriziano da effettuarsi, nel giorno **13 aprile 2023 dalle ore 10:00**

con prenotazione dello stesso ai contatti di cui a pag. 1 del presente Disciplinare.

L'appuntamento è presso la portineria della Palazzina di Caccia di Stupinigi – piazza Principe Amedeo 7 – Nichelino (fraz. Stupinigi) – Torino.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

22. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.

83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Fondazione impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

23. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, quinta sezione 26/09/2019, causa c-63/18.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e la percentuale del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

24. MODALITA' E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. CONSERVAZIONE DEI PLICHI. SEDUTA PUBBLICA.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Le operazioni di gara sono espletate nei termini previsti dalla vigente normativa.

La Commissione di gara - che verrà nominata con determina dirigenziale successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte - si riunirà per l'apertura e la disamina delle stesse in **data 02 maggio 2023** a partire dalle ore 11.00.

La seduta sarà **riservata**, in quanto, come da frequente e recente giurisprudenza, la procedura telematica assolve a tutti gli obblighi di trasparenza e garanzia di integrità delle offerte (vd. sentenza TAR Napoli, Sez. II, 02 marzo 2020, n. 957, che ribadisce che "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione..." e infine stabilisce che "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, D. Lgs. n. 50 del 2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica" e Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627: "Non sarebbe comunque, a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggior sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti").

Nel giorno previsto per la prima seduta pubblica e in quelli eventualmente a seguire, la Commissione di gara provvederà:

- all'apertura del plico;
- alla verifica del mero caricamento della Documentazione amministrativa, dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica da parte degli operatori economici che hanno accettato l'invito;

- ad aprire la “*Documentazione amministrativa*”, verificarne il contenuto ed escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella presente lettera di invito, fatta salva l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi della vigente normativa;
- ad aprire l’“*Offerta tecnica*”, all’esame ed alla valutazione della stessa e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare;
- ad aprire l’“*Offerta economica*”, verificarne il contenuto e documentare in apposito verbale il contenuto della stessa, escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella presente lettera di invito;
- a determinare, secondo il criterio di aggiudicazione, l’offerta migliore.

25. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Una Commissione giudicatrice, prevista dall’art. 77 del Codice, sarà nominata dalla Fondazione, secondo le modalità di cui al “Regolamento per nomina e funzionamento delle Commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture”, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, se richiesto, di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all’oggetto della gara, avendo a riferimento l’ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente.

I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’art. 77, comma 4 del Codice. Per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del Codice.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Fondazione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi dell’articolo 27.

27. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea, la Fondazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La Fondazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Fondazione ha deciso di aggiudicare il contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la Fondazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice; la Fondazione si riserva altresì di richiedere la documentazione attestante il possesso da parte del personale che andrà a svolgere servizio dell'esperienza e della formazione richiesta da Capitolato e indicata nell'offerta tecnica del concorrente aggiudicatario. Analoga verifica potrà essere espletata in relazione al Gestore del Servizio.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Fondazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La Fondazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Fondazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Fondazione aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto.

La Fondazione, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato sono condizione essenziale per la stipula del contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico

dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Fondazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa Euro 5.000 IVA esclusa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso la Fondazione il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

28. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato da ultimo dal D. Lgs. 56/2017.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

29. CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2

e 3, del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Fondazione può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Si rinvia per le ulteriori disposizioni all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

30. POLIZZA ASSICURATIVA

Il prestatore di servizi che risulterà aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'avvio del servizio, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio nei termini e nei modi di cui all'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. L'importo da assicurare è pari all'importo del contratto.

31. TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente Disciplinare di gara saranno pubblicati nella sezione "Bandi e gare" del sito della Fondazione Ordine Mauriziano al seguente indirizzo [Bandi e Gare - Fondazione Ordine Mauriziano](#).

32. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, per il solo servizio di vigilanza armata e vigilanza ispettiva, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

33. ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 53 del Codice, il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivano l'interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

34. CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

35. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Fondazione contraente procederà a mettere a disposizione in Piattaforma, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Documento di Valutazione dei Rischi dovuti ad Interferenza (DUVRI), che dovrà essere restituito controfirmato per presa visione e accettazione.

36. PRESENTAZIONE DI RICORSO

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

37. PRESCRIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, vigono i principi e le disposizioni in materia di contratti pubblici stabiliti dalla normativa di settore, con particolare riferimento a: D. Lgs. 50/2016; d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, d.l. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020, d.l. 77/2021, conv. in l. n. 108/2021, in quanto vigenti e applicabili.

La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione mediante casella di posta elettronica certificata, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducano mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara.

È esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi e per effetto dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non conterrà la relativa clausola compromissoria.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la Fondazione terrà in considerazione la prima pervenuta.

In presenza di una sola offerta valida, la Fondazione si riserva di procedere ugualmente all'aggiudicazione. Si riserva, altresì, di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente bando l'ulteriore documentazione richiesta.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti alla Fondazione verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i loro quesiti, entro e non oltre il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti indicato nel Timing di gara, esclusivamente in forma scritta tramite l'utilizzo della sezione "Chiarimenti" presente nell'apposita Sezione della Piattaforma Telematica. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della Fondazione in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti. Si precisa che la risposta ai quesiti non costituisce in nessuna misura attività di consulenza; pertanto, la Fondazione si riserva di non rispondere ai quesiti qualora non inerenti a chiarimenti della legge di gara.

La Fondazione si riserva sin da ora la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare la presente gara, e/o di non aggiudicare e/o di non stipulare il contratto, senza per questo incorrere in alcuna forma di responsabilità, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod. civ.

Si precisa che, nel rispetto dell'applicazione del principio di rotazione, il soggetto che risulterà affidatario dei lavori non sarà invitato alle gare indette successivamente con la stessa procedura o a gare con procedura in economia, nel corso di tutto l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Linee Guida dell'A.N.AC. applicabili.

38. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Fondazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

a. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle attività svolte dalla Fondazione, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla Fondazione per la stipula del contratto, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla Fondazione e potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

b. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Fondazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

c. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è la Fondazione. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Fondazione, indicato nel sito internet di quest'ultima.